



Comune di Rometta

Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 163	Data emissione	01/07/2013
N. Generale: 275	Data registrazione	01/07/2013

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE

**OGGETTO: PATTO TERRITORIALE DEL TIRRENO (GALLO-NICETO).
INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL PATTO (ASSE DEL MARE).
LAVORI DI “REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO
ROMETTA SPADAFORA CON VARIANTE SS.113, VIA LUNGOMARE
DI SPADAFORA E CASELLO AUTOSTRADALE”. –
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA A NORMA
DELL'ART.20, COMMA 3, DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I.**

Premesso che:

- il Ministero delle Attività Produttive ha emesso decreto n. 002205 del 26.02.2004 a favore del Patto Territoriale, di cui fanno parte il Comune di Rometta ed il Comune di Spadafora, per la realizzazione di un'opera pubblica consistente nella realizzazione di un asse viario di collegamento tra i due Comuni, in un più ampio asse viario denominato “asse del mare”, alternativo alla via Nazionale;
- alla data del febbraio del 2010, risultando il Comune di Spadafora provvisto di un Programma di Fabbricazione, i cui vincoli erano scaduti già alla data del 31.12.1993 giusta legge regionale 15/91, lo stesso Comune ha attivato le procedure di variante allo strumento urbanistico sulla scorta di progetto preliminare;
- il Comune di Spadafora, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” ed ai sensi dell'art.7 della legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., comunicava l'avvio del procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- il Comune di Spadafora, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 327/2001, con delibera del Consiglio Comunale n.03 del 17.02.2010, adottava la variante allo strumento urbanistico;
- la variante suddetta ha assunto la sua efficacia con l'approvazione dell'Assessorato Territorio ed Ambiente giusto D.D. n.1024 del 24.12.2010;
- il Comune di Rometta, acquisito il progetto definitivo dell'opera lo trasmetteva al Comune di Spadafora in data 15.06.2011 il quale, con delibera di Giunta Comunale n.170 del 10.10.2011, lo approvava dichiarando la pubblica utilità dell'opera, previa notifica a tutti gli interessati della comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.P.R. 327/2001 e del suddetto art.7 della legge 241/90;
- il Comune di Spadafora, ai sensi dell'art.20, comma 1, del DPR 327/2001, comunicava a tutti gli interessati l'avvio delle procedure per la determinazione dell'indennità provvisoria, giusta nota

16389 del 10.11.2011, ed allegando all'uopo: a) il piano particellare contenente l'elenco dei beni da espropriare e dei proprietari interessati, con i relativi dati catastali e le indicazioni delle superfici oggetto di ablazione; b) l'indicazione della somma offerta;

- con delibera di G.M. n.3 del 23.01.2012, il Comune di Rometta approvava in linea amministrativa il **progetto definitivo** dell'opera in oggetto, redatto dall'Ing. Domenico Sindoni, per l'importo complessivo di €. 2.143.296,13, facendo salvo il parere tecnico in base al quale, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei valori agricolo medi impiegati per determinare l'indennità spettante agli espropriati, ha disposto di ricalcolare le indennità;
- le suddette indennità sono state riviste dal progettista e con determina dirigenziale n.123 del 20.03.2012, il Comune di Rometta approvava il **progetto esecutivo** dei lavori di **“realizzazione strada di collegamento Rometta Spadafora con variante SS.113, via Lungomare di Spadafora e casello autostradale”**, per l'importo complessivo di euro **2.143.296,13#** secondo il quadro economico dallo stesso risultante;
- a seguito trasmissione del suddetto progetto esecutivo al Comune di Spadafora, lo stesso rinotificava, con nota prot. 17183 dell'11.12.2012, a tutti gli interessati l'avvio delle procedure per la determinazione dell'indennità provvisoria ed allegando all'uopo: a) il piano particellare contenente l'elenco dei beni da espropriare e dei proprietari interessati, con i relativi dati catastali e le indicazioni delle superfici oggetto di ablazione; b) l'indicazione della somma offerta rivista alla luce delle disposizioni determinate in sede di approvazione tecnica del progetto definitivo;

Rilevato che per la realizzazione dell'opera, dichiarata di pubblica utilità, indifferibile ed urgente con la suddetta delibera di Giunta Comunale 3 del 20.03.2012, è necessario procedere all'esproprio di terreni ricadenti, sia nel territorio del Comune di Rometta che in quello di Spadafora;

Visto il combinato disposto degli articoli 3 e 6 del DPR n. 327/2001, come introdotto in Sicilia da ultimo con l'art.16 della L.R. 12/2011, da cui ne deriva che il soggetto deputato al compimento delle operazioni ablativo debba essere lo stesso soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica. Ove poi, come nel caso in specie, l'opera interessa più comuni, il comma 4 del citato art.6 stabilisce che *“Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in altra forma associativa prevista per legge”*.

Visto l'art.30 del D.Leg.vo 267/2000 in base al quale *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni (comma 1)”* e *“Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (comma 4)”*;

Visto il verbale della riunione tenutasi in data 14.05.2013 tra il Sindaco del Comune di Spadafora e il Sindaco del Comune di Rometta, svolta allo scopo precipuo di velocizzare il più possibile le procedure espropriative in conformità al progetto esecutivo approvato dal comune di Rometta, nel rispetto del principio di cui all'art. 6, comma 1° del DPR n. 327/2001, che concentra sul soggetto competente alla realizzazione dell'opera (e nella fattispecie il Comune di Rometta) la competenza all'espropriazione al fine di salvaguardare l'unicità dell'opera, in una prospettiva di maggiore efficienza, efficacia ed economicità, nonché di speditezza nella realizzazione dell'opera stessa;

Visto la delibera di Giunta Municipale n.106 del 27.05.2013 del Comune di Spadafora, avente per oggetto: *“Patto Territoriale (Gallo-Niceto) Infrastrutture a servizio del Patto (Asse del Mare). Lavori di realizzazione strada di collegamento Rometta-Spadafora con variante SS.113, via Lungomare di Spadafora e Casello Autostradale”*. Atto di indirizzo al fine di coordinare con il Comune di Rometta le attività connesse alla realizzazione e gestione dell'opera;

Visto la delibera di Giunta Comunale n.35 del 06.06.2013 del Comune di Rometta con la quale, nel prendere atto della delibera di G.M. n.106 del 27.05.2013 del Comune di Spadafora, si è delegato il Comune di Rometta, nella qualità di soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica, all'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo di cui al DPR n° 327/2001;

Visto il progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n.123 del 20.03.2012 ed in particolare la relazione di stima ed il piano particellare d'esproprio rivisto alla luce delle osservazioni mosse in sede di approvazione del progetto definitivo, delle ditte in Comune di Spadafora, a firma dell'Ing. Domenico Sindoni, dal quale risulta:

n.o.	Ditta proprietaria inscritta in catasto	fg mappa	particella	qualità	cl	ettari	aree	centiare	Red.Dom in €	Red.Agr. in €.	V.A.M. coltura prev €/mq	area da esprop in mq	indennità in €.	mag. 15% cessione volontaria	totale somma a dispos
1	Bottaro Grazia, n.Spadafora il 26.11.1911	3	470	agr.	1	0	0	14	0,59	0,20	16,00	8,40	134,40	20,16	154,56
2	Stornante Rosanna, n.Villafra T. il 13.01.1955	3	690	agr.	1	0	1	52	7,42	2,20	16,00	74,00	1184,00	177,60	1361,60
3	Stornante Rosanna, n.Villafra T. il 13.01.1956	3	692	agr.	1	0	2	83	13,81	4,09	16,00	130,50	2088,00	313,20	2401,20
4	Vasca comune alle particelle 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82	3	83	norìa		0	1	30			16,00	130,00	2080,00	312,00	2392,00
5	Sindoni Costruzioni s.a.s. di Sindoni Camelo & C.	3	808	orto irriguo	1	0	12	84	42,44	25,20	20,00	120,00	2400,00	360,00	2760,00
6	Sindoni Costruzioni s.a.s. di Sindoni Camelo & C.	3	77	sem	1	0	17	5	10,13	3,08	16,00	4,50	72,00	10,80	82,80
7	Pino Pietro, n. Spadafora il 02.01.1946 - prop. 1/2 Pino Rosa, n. Spadafora il 08.02.1951 - prop. 1/3	3	175	agr.	1	0	6	5	25,62	8,75	40,00	43,56	1742,40	261,36	2003,76
8	Le Plme s.r.l con sede in Spadafora	3	81	sem. arb.	1	0	0	70	0,47	0,13	16,00	70,00	1120,00	168,00	1288,00
9	Le Plme s.r.l con sede in Spadafora	3	82	sem. arb.	1	0	1	84	1,24	0,33	16,00	184,00	2944,00	441,60	3385,60
10	Le Plme s.r.l con sede in Spadafora	3	475	ort. Irrig	1	0	0	36	1,1	0,71	16,00	36,00	576,00	86,40	662,40
11	Le Plme s.r.l con sede in Spadafora	3	85	ort. Irrig	1	0	0	15	0,5	0,29	16,00	15,00	240,00	36,00	276,00
12	Le Plme s.r.l con sede in Spadafora	3	624	ort. Irrig	U	0	0	85	0,01	0,01	16,00	85,00	1360,00	204,00	1564,00
13	Le Plme s.r.l con sede in Spadafora	3	626	agr.	1	0	7	50	31,76	10,85	16,00	257,35	4117,60	617,64	4735,24
14	Le Plme s.r.l con sede in Spadafora	3	627	agr.	1	0	5	14	21,77	7,43	16,00	243,62	3897,92	584,69	4482,61
15	Le Plme s.r.l con sede in Spadafora	3	86	incolto prod	U	0	12	55	0,19	0,13	16,00	1255,00	20080,00	3012,00	23092,00
16	Le Plme s.r.l con sede in Spadafora	3	176	vigneto	2	0	13	11	14,22	5,42	16,00	333,26	5332,16	799,82	6131,98
17	Demanio dello Stato	3	570	incolto ster		0	4	0			16,00	16,45	263,20	39,48	302,68
totali												3.006,64	49.631,68	7.444,75	57076,43
somma per indennità diritto alla Noria															6000,00
															63076,43

Visto l'osservazione presentata dalla Sig. Bucca Rosanna, nata a Milazzo il 21.03.1971, quale Amministratore della società Businco s.r.l. con sede in Spadafora, via Garibaldi n.27 ed assunta in protocollo al n.1005 del 24.01.2013, nella quale, non condividendo l'indennità di sua spettanza, invita a valutare il terreno oggetto di esproprio secondo il giusto valore di mercato, stante che:

- a) trattasi di "terreno edificabile e perfino lottizzato, il cui valore va quindi maggiorato, in quanto nella valutazione bisogna anche tener conto del deprezzamento dei lotti con le relative costruende villette, causato dall'esproprio parziale";
- b) il terreno individuato dalle particelle 808 e 77 ricadente sui lotti "B2", "B3" e "B8" come si evince dal vigente PRG della superficie di mq.64,50 ha un valore di mercato di €.240,00 al mq. in quanto si tratta di un terreno edificabile zona "C" già lottizzato, in cui si è tenuto conto sia della volumetria già realizzata e sia del deprezzamento dei lotti con le relative costruende villette a causa dell'esproprio parziale;
- c) il terreno individuato dalla particella 808 e ricadente su area destinata a viabilità, confinante con i lotti "B2" e "B3" come si evince dal PRG, della superficie di mq.60,00 (terreno edificabile in zona "C" nel precedente Programma di Fabbricazione" in funzione del quale è stato realizzato il piano di lottizzazione "Antica Senia"), ha un valore di mercato di €.200,00 al mq. in quanto si tratta di terreno già lottizzato e contiguo ai lotti "B2" e "B3";
- d) la vasca comune individuata dalla particella 83, ha un valore di €.14.000,00 che va riferito al costo dell'opera e non può essere valutata in funzione del valore del terreno al mq e l'intero importo va ripartito proporzionalmente alla superficie delle particelle aventi diritto;
- e) non è stata valutata la demolizione del muro in conglomerato cementizio di confine dei lotti "B2", "B3" e "B8", costruito durante la realizzazione delle opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione e il cui costo deve essere indennizzato ;

Visto la nota 2858 del 28.02.2013 del Comune di Spadafora, assunta in protocollo al n.2764 del 04.03.2013, con la quale si trasmettono la suddetta osservazione della società "Businco s.r.l." e quella della Società "Le Palme s.r.l." ove, in quest'ultima, si invita ad una più corretta determinazione dell'indennità stante che il valore medio al mq. delle aree edificabili aventi caratteristiche analoghe e situate in prossimità di quelle oggetto di esproprio, non è inferiore a 100,00 euro collocandosi tra i 100,00 ed i 150,00 euro. La stessa ditta nel contempo evidenzia di non rinunciare al contenzioso pendente innanzi al TAR Sicilia, sez. Catania;

Rilevato dalla stessa nota 2858 del 28.02.2013, a firma dell'Arch. Salvatore Cuffaro, Responsabile della III Area del Comune di Spadafora, in merito all'osservazione della Businco s.r.l. (che si apprende è subentrata alla Sindoni Costruzioni in virtù dell'atto di scissione stipulato dal notaio Salvatore Santoro il 24.06.2011), che il Comune di Spadafora, prima di procedere all'approvazione del progetto definitivo e dichiarare la pubblica utilità, avendo riscontrato che il tracciato del ponte occupava parte dei lotti della lottizzazione "Antica Senia" ed in particolare una porzione della particella 808 (mq.120,00) e 77 (mq.4,50) del foglio di mappa n.3, in accoglimento dell'osservazione prodotta dall'originaria detta "Sindoni Costruzioni sr.l." del 26.08.2009, ha proceduto preventivamente, con delibera del Consiglio Comunale n.37 del 07.09.2011, ad approvare la modifica della convenzione di cessione gratuita delle aree di urbanizzazione della lottizzazione "Antica Senia". In forza di detta modifica il Comune di Spadafora si è impegnato di garantire la volumetria approvata malgrado la riduzione di superficie della lottizzazione dovuta all'espropriazione.

Visto il certificato storico di destinazione urbanistica prot.4584 rilasciato dal Comune di Spadafora in data 13.04.2011, dal quale si rileva che, in funzione del Piano Regolatore Generale adottato con delibera Commissariale n.1 del 18.09.2008, il terreno in catasto al foglio di mappa n.3, particelle 81, 82, 475 e 85 e parte delle particelle 470, 690, 692, 83, 808, 624 e 626, sono destinate a rete viaria di progetto; i terreni identificati in catasto al foglio di mappa n.3, particelle 79, 77, 5710, 627,

86 e 176 e parte delle particelle 470, 690, 692, 83, 624 e 626, sono destinati a verde pubblico; le rimanenti parti delle particelle 83 e 808 ricadono nella lottizzazione "Antica Senia"; il terreno identificato al foglio di mappa n.3, particella 175, ricade in zona territoriale "C". Lo stesso certificato riporta alla fine che lo stesso PRG è stato presentato alla Regione Siciliana in data 28.04.2009 e che, in funzione dell'art.19 della L.R. 71/78 e s.m.i. è divenuto efficace per silenzio assenso il 24.01.2010;

Visto l'art.32, comma primo, del DPR 327/2001 in base al quale il valore del bene deve essere determinato al momento dell'ablazione, meglio suffragato dal terzo comma del successivo art.37;

Considerato che le espropriande aree risultano ricadere al momento dell'ablazione in zone destinate per la quasi totalità in viabilità di progetto e verde attrezzato;

Visto la giurisprudenza in questione e ad esempio:

- a) "in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'inserimento di un terreno espropriato in zona destinata a viabilità, parcheggio e verde sportivo, stante la destinazione pubblicistica della medesima, è idoneo ad escludere il requisito della edificabilità legale, che non può essere riconosciuto né per essere la zona urbanizzata (edificabilità di fatto) né per la eventuale qualificazione del terreno come idoneo a realizzare la dotazione di standard necessari per la zona omogenea nella quale lo stesso si inserisce" (Cass., 15.07.2011 n.15682);
- b) "sulla rilevanza in sede di espropriazione per pubblica utilità della edificabilità di fatto, al fine di qualificare il terreno espropriato come edificabile o non edificabile, non può attribuirsi efficacia decisiva alla natura dei suoli limitrofi, prescindendosi da una ricognizione legale della natura del terreno sulla base delle previsioni specifiche del piano regolatore, poiché in tal modo si verrebbe a introdurre una nozione di edificabilità di fatto che prescinde dalla classificazione urbanistica dell'area. Deve, quindi, ribadirsi la prevalenza attribuita al parametro della edificabilità legale, rivestendo l'edificabilità di fatto un carattere solo suppletivo e complementare (utilizzabile, ad esempio, in assenza di pianificazione urbanistica o come apprezzamento delle specifiche caratteristiche dell'area legalmente edificabile) (TAR Lazio, Roma, sez.III, sentenza 25.09.2012 n.8061);

Considerato inoltre che l'indennità attribuita dalla società Businco s.r.l. di €14.000,00 non appare suffragata da alcuna considerazione né di fatto né di diritto che dimostri, per la ripartizione, la titolarità dei diritti di servitù;

Ritenuto quindi di dover rigettare le superiori osservazioni per le motivazioni di cui sopra e ritenere i terreni espropriandi "non edificabili" ad esclusione del terreno identificato in catasto al foglio di mappa n.3, particella 175, ricadente in zona territoriale "C";

Visto:

- la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia;
- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto leg.vo 267/2000;
- il provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile dell'area dei servizi ambiente territorio infrastrutture a norma dell'art.18 e segg. del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il D.P.R. n.327 del 08.06.2001 e s.m.i.:

Visto la L.R. 12.07.2011 n.12;

Visto il Decreto Legislativo 163 del 12.04.2006;

Visto il D.P.R. n.207 del 05.10.2010;
Visto l'O.R.A.E.L.
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma3, del DPR 327/2001 e s.m.i., vigente in Sicilia per effetto della Legge regionale 12/2011

DETERMINA

Di approvare in linea amministrativa la relazione di stima ed il piano particellare d'esproprio relativo all'opera in oggetto, facente parte integrante del presente atto, approvato con determina dirigenziale n.123 del 20.03.2012.

DETERMINA

L'indennità provvisoria d'espropriazione offerta, calcolata ai sensi dell'art.37 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. secondo le superfici ed i dati risultanti nel piano particellare d'esproprio allegato al progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n.123 del 20.03.2012 e che di seguito si riassumono:

- **€134,40** per l'espropriazione di mq. 8,40 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 470 intestato a Bottaro Grazia, nata a Spadafora il 26.11.1911 (oggi Sfameni Pietro, nato a Messina il 12.10.1961 e residente in Venetico in via Siracusano n.122, in proprio, e quale procuratore generale di Sfameni Giuseppe, nato a Valdina il 27.08.40 e curatore di Sfameni Rosa, nata a Valdina il 16.04.58);
- **€3.272,00** per l'espropriazione di mq. 74,00 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 690 e mq.130,50 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 692, intestato a Stornante Rosanna, nata a Villafranca Tirrena il 13.01.1955 ed ivi residente in via dei Marinai n.32;
- **€2.400,00** per l'espropriazione di mq. 120,00 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 808 e mq.4,50 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 77 intestato a Sindoni Costruzioni s.a.s. di Sindoni Carmelo & C.(cod.fisc. 02500310830), (oggi "Businco s.r.l." con sede in Spadafora, via Garibaldi n.27 (P.IVA 03062940832));
- **€1.742,00** per l'espropriazione di mq. 43,56 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 175 intestato a Pino Pietro, nato a Spadafora il 02.01.1946 ed ivi residente in via Ospedale n.13/A per ½ e Rizzo Rosa, nata a Spadafora il 08.02.1951 ed ivi residente in via Ospedale n.13/A per ½;
- **€39.667,68** per l'espropriazione di mq. 70,00 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 81, mq.184,00 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 82, mq.36,00 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 475, mq.15,00 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 85, mq.85,00 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 624, mq.257,35 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 626, mq.243,62 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 627, mq.1255,00 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 86, mq.333,26 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 176, intestato a "Le Palme s.r.l. con sede in Spadafora (cod. fisc. 02051390835);
- **€2.080,00** per l'espropriazione di mq. 130,00 della Noria censita in catasto al foglio di mappa n.3, particella 83, da suddividere proporzionalmente con i proprietari delle particelle

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, previa dimostrazione della sussistenza del diritto, tenuto conto che la particella 75 è stata soppressa e preso atto della nota della Businco s.r.l. assunta al protocollo del comune di Spadafora al n.1248 del 25.01.2013 in base alla quale, per successivi frazionamenti delle particelle 74 e 75 sono state generate le particelle 808, 812, 815, 819 e 822 di loro proprietà, nonché €6.000,00 da suddividere alle ditte, quale indennizzo per il diritto alla noria e previa dimostrazione della sussistenza del diritto, di cui allo schema seguente:

Elenco delle ditte con diritto alla vasca e alla noria foglio 3, particella 83

Ditta	particella
Ardizzone Caterina, nata a Rometta il 26.10.1934	70 sub.1-2
Repici Maria, nata a Spadafora il 15.01.1962 - proprietaria	70 sub 1-2
Repici Angelo, nato a Spadafora il 16.01.65 - proprietaria	70 sub.6
Abate Andrea, nato a Torregrotta il 20.12.1940 – proprietà per 6/9	71 sub 1-2
Abate Caterina, nata a Spadafora il 06.11.67 – proprietà perv 1/9	“
Abate Nunziata, nata a Milazzo il 04.04.76 – proprietà per 1/9	“
Abate Sergio, nato a Messina l’11.05.1981 – proprietà per 1/9	“
Abate Andrea, nato a Torregrotta il 20.12.1940 – proprietà per 1/2	72
Barberi Concetta, nata a Spadafora il 02.04.1943 – proprietà ½	“
De Francesco Mariano, nato a Torregrotta il 14.06.1943 - proprietaria	73
“Businco s.r.l.” con sede in Spadafora, via Garibaldi n.27 – proprietaria	808-812-815-819-822
“Businco s.r.l.” con sede in Spadafora, via Garibaldi n.27 – proprietaria	76
“Businco s.r.l.” con sede in Spadafora, via Garibaldi n.27 – proprietaria	77
Beneficus s.a.s. di D’Angelo Alberto con sede in Villafranca Tirrena via S.Antonio n.31 - proprietaria	78
Buscemi Giuseppina, nata a Messina il 01.06.68 – proprietaria	79
Buscemi Salvatore, nato ad Agira (En) il 03.01.36 – proprietaria	“
Terrizzi Nicola nato a Roccavaldina il 07.07.1936 – proprietaria	80

Le Palme s.r.l. con sede in Spadafora – proprietaria	81
Le Palme s.r.l. con sede in Spadafora – proprietaria	82

DARE ATTO

- Che entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le ditte interessate dal procedimento espropriativo, potranno dichiarare di accettare l'indennità offerta, oppure di addivenire alla cessione volontaria degli immobili. In quest'ultimo caso, ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'art.45 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il corrispettivo della cessione volontaria viene stabilito come segue:
 - **€.154,56** per l'espropriazione di mq. 8,40 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 470 intestato a Bottaro Grazia, nata a Spadafora il 26.11.1911 (oggi Sfameni Pietro, nato a Messina il 12.10.1961 e residente in Venetico in via Siracusano n.122, in proprio, e quale procuratore generale di Sfameni Giuseppe, nato a Valdina il 27.08.40 e curatore di Sfameni Rosa, nata a Valdina il 16.04.58);
 - **€.3.762,80** per l'espropriazione di mq. 74,00 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 690 e mq.130,50 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 692, intestato a Stornante Rosanna, nata a Villafranca Tirrena il 13.01.1955 ed ivi residente in via dei Marinai n.32;
 - **€.2.842,80** per l'espropriazione di mq. 120,00 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 808 e mq.4,50 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 77 intestato a Sindoni Costruzioni s.a.s. di Sindoni Carmelo & C.(cod.fisc. 02500310830), (oggi "Businco s.r.l." con sede in Spadafora, via Garibaldi n.27 (P.IVA 03062940832));
 - **€.2.003,76** per l'espropriazione di mq. 43,56 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 175 intestato a Pino Pietro, nato a Spadafora il 02.01.1946 ed ivi residente in via Ospedale n.13/A per ½ e Rizzo Rosa, nata a Spadafora il 08.02.1951 ed ivi residente in via Ospedale n.13/A per ½;
 - **€.45.617,83** per l'espropriazione di mq. 70,00 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 81, mq.184,00 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 82, mq.36,00 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 475, mq.15,00 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 85, mq.85,00 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 624, mq.257,35 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 626, mq.243,62 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 627, mq.1255,00 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 86, mq.333,26 del terreno censito in catasto al foglio di mappa n.3, particella 176, intestato a "Le Palme s.r.l. con sede in Spadafora (cod. fisc. 02051390835);
 - **€.2.392,00** per l'espropriazione di mq. 130,00 della Noria censita in catasto al foglio di mappa n.3, particella 83, da suddividere proporzionalmente con i proprietari delle particelle 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, previa dimostrazione della sussistenza del diritto, tenuto conto che la particella 75 è stata soppressa e preso atto della nota della Businco s.r.l. assunta al protocollo del comune di Spadafora al n.1248 del 25.01.2013 in base alla quale, per successivi frazionamenti delle particelle 74 e 75 sono state generate le particelle 808, 812, 815, 819 e 822 di loro proprietà, nonché **€.6.000,00** da suddividere alle ditte, quale indennizzo per il diritto alla noria e previa dimostrazione della sussistenza del diritto, come da schema sopra riportato;

- Che in caso di silenzio, le indennità, come sopra offerte, si riterranno rifiutate e, pertanto, ne sarà disposto il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti previa determinazione dell'indennità a norma del quattordicesimo comma dell'art.20 del DPR 327/2001 e s.m.i..
- Che le su indicate indennità sono comprensive delle indennità a qualsiasi titolo eventualmente dovute a terzi aventi diritto sugli immobili espropriati.
- Che le indennità, come sopra stabilite, sono soggette alla ritenuta d'acconto del 20% ove ricorrano i casi previsti dall'art.35 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
- Che le indennità, come sopra stabilite, ai sensi del settimo comma dell'art.37 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., saranno ridotte ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità derivante dal presente atto, qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione offerta.
- Che le indennità, come sopra stabilite, ai sensi dell'ottavo comma dell'art.37 del DPR 327/2001 e s.m.i. saranno eventualmente maggiorate dell'importo risultante dalla differenza l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.
- Che la complessiva somma €63.076,43, comprensiva delle maggiori per cessione volontaria, relativa alle indennità offerte, rientra tra le somme appositamente previste nel quadro economico dell'opera in argomento approvato con determina dirigenziale n.123 del 20.03.2012.
- Che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni spesa rispetto a quelli già assunti con la suddetta determinazione.

DISPONE

la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonché all'area "Amministrazione aperta" del sito Istituzionale dell'Ente e la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Data di Emissione: 01/07/2013

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicolò Cannata

Il Responsabile dell'Area
Ing. Nicolò Cannata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 05/07/2013 come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 _).

Giovanni Costa